

N. R.G. 37/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Pordenone**  
***SEZIONE CIVILE***

Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Piccin	Presidente
dott. Antonio Albenzio	Giudice
dott. Elisa Tesco	Giudice Relatore

su ricorso proposto da **IPIFIN COLLECTION SRL** (10153830962) con l'avv. Adiutrice Barretta (BRRDRC78M61A783P)

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**AI SENSI DELL'ART. 270 CCII**

letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso depositato in data 6/05/2025 dalla società ricorrente volto all'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Pinna Mario e tenuto conto delle conclusioni avanzate dal ricorrente all'ultima udienza celebratasi il 4/11/2025;

rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, è comparso personalmente avanti al giudice relatore, senza ausilio di patrocinio legale, non contestando né la sussistenza del credito azionato dal ricorrente, pur evidenziando l'assenza di utilità ritraibile dalla procedura distribuibile ai creditori;

rilevato che all'udienza del 4/11/2025 il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore è sito in Pordenone;

ritenuto che sia ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda avanzata dal creditore ricorrente di apertura della liquidazione controllata;

rilevato che il debitore resistente non risulta, infatti, assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi



speciali per il caso di crisi e di insolvenza, considerato che non sono stati allegati dal ricorrente né lo svolgimento di attività commerciale, né la relativa prevalenza;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

a) il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente per € 23.800,26 (contratto di conto corrente aperto nel 2006), rimasto non contestato, e dalla esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d'ufficio (oltre € 40.000,00 per debiti tributari e contributivi affidati all'agente della riscossione, relativi agli anni d'imposta dal 2007 al 2015), in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente;

b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

c) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall'art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante, cui deve essere aggiunta l'esposizione debitoria verso enti previdenziali e assicurativi;

d) il debitore, pur personalmente comparso, è rimasto contumace e non ha, quindi, presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale *“nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”* e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamata a svolgere le funzioni di liquidatore l'avv. Bortolin Manola;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite indicazioni sui redditi del debitore e sulle spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 270 lettera f) CCII il Tribunale *«dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»*;

rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet [www.fallimentipordenone.com](http://www.fallimentipordenone.com), nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; la pubblicazione andrà altresì effettuata presso il registro delle imprese;

visto l'art. 270 CCII,

### **dichiara**

**aperta** la procedura di liquidazione controllata del debitore MARIO PINNA (C.F. PNNMRA54H30G046Q)



**nomina**

giudice delegato la dott.ssa Elisa Tesco

**nomina**

quale liquidatore l'avv. BORTOLIN MANOLA, invitandolo a far pervenire l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**ordina**

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**dà atto**

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone**

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;



- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

**dispone**

l'inserimento della sentenza nel sito internet [www.fallimentipordenone.com](http://www.fallimentipordenone.com), nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. La pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese e, ove necessario, è trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti;

**dispone**

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 07/11/2025.

Il Giudice Relatore

*dott. Elisa Tesco*

il Presidente

*dott. Rodolfo Piccin*

